

24 NOV. 2021

STATUTO ASSOCIAZIONE "A CASA DI ALICE" APS

Definizioni e Finalità



Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, (ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni), "A CASA DI ALICE" APS (denominato Associazione nel presente testo) con sede legale in Frazione Molini Alta, 1 — Calasca Castiglione Provincia VERBANIA

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere cultura, socialità, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e quindi contribuire alla crescita culturale e civile dei propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per "espressione, la formazione, [a creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, alla LISO delle nuove tecnologie della comunicazione, alla promozione dell'inclusione digitale;
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi* pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS:

- A) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, cinematografiche, e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generate di cui al presente articolo.
- B) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- C) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- D) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private.
- E) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014* n° 125 e successive modificazioni
- F) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- G) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni
- H) promozione e tutela della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- I) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- L) accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti.
- M) valorizzazione della produzione artigianale, della creazione artistica e dell'arte del riciclo come elementi di un'economia di valore.

N) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche del tempo di cui e i gruppi d'acquisto solidale.

O) Promozione di attività atte a creare realtà di comunità intenzionali autonome e autogestite, in cui ognuno possa portare le proprie esperienze e competenze.

Le suddette finalità saranno perseguite attraverso:

- eventi di natura culturale, artistica, cinematografica
- la gestione del tempo libero intesa quale modalità di crescita sociale
- l'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici finalizzati al divertimento e socializzazione del proprio corpo sociale - l'organizzazione di proposte di turismo sociale e rispettoso dell'ambiente con particolare riferimento a quello della Provincia del VCO
- campagne di solidarietà, di aiuto economico per gruppi o persone che ne abbiano bisogno - campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali
- ogni forma di azione diretta alla conoscenza e al rispetto dei diritti umani, civili e sociali
- formazione culturale diretta alla crescita del proprio corpo sociale
- ogni attività atta ad elevare i livelli di cittadinanza attiva e la coesione sociale In generale sono comunque potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'Art.5 del CTS e ss..mm..ii.

L'Associazione può esercitare, ai sensi deWArt. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associatili. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività votontaria.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed tl perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di attra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associatili, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

/le Soci/e

Articolo 4 Il numero dei/Ete soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Gli/fe aspiranti soci/e devono presentare domanda aE Consiglio Direttivo, mediante la scheda predisposta dall'Associazione.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richæesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociaEe di APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.



24 NOV. 2021

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma, discutere ed approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti e di controllo; esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica degli eventuali regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere votate dagli organi sociali; versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese eventuali integrazioni alla cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione agli utili.

Articolo 8

La qualifica di socio/a si perde nei seguenti casi:

- quando il socio/a non rispetta le disposizioni dello statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali e per mancato versamento della quota associativa annuale e/o straordinaria; per espulsione e/o rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; o per scioglimento dell'Associazione o per dimissioni che devono essere presentate al Consiglio Direttivo

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e; l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolando lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento; il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di danno, il danno dovrà essere risarcito;

Articolo 10

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 9 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno detta prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; o eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote sociali annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e; • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; • contributi pubblici e privati; • erogazioni liberali; • raccolte fondi, • da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 13

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ,

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale , con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei limiti previsti dall'Art 13 comma 2 dei CTS , il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 14

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato a nuove iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature di cui l'Associazione necessita nell'espletamento dei suoi scopi.

Organismi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.



- Gli organismi durano in carica un anno ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/te soci/e che siano iscritti ed abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto e/o in via elettronica contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine dei giorni, da esporsi in bacheca almeno dodici giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata ogni anno entro il 30 aprile .

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Ogni socio/a può portare un massimo di una delega di altri soci/e impossibilitati a partecipare

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata Sindaco revisore (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità non-native vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le disposizioni di cui all'art. 29.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa, il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni* compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza),

Articolo 22 il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione
- Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico].

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono: • convocare l'Assemblea dei soci; • eseguire le delibere dell'Assemblea; • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; • predisporre bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

• Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS; • individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; • predisporre tutti gli elementi utili

24 NOV. 2021



all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; • predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; • all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; • deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e; • sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione; • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; • decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; • presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma TRE volte all'anno in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

E da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 26 I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.


Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Norme di Scioglimento

Articolo 27

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione



imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto a] riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 28

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle norme vigenti.

14 ottobre 2021

Il Segretario
Luisa Anchisi
Luisa Anchisi

Il Presidente
Alice Donatiello
Alice Donatiello

24 NOV. 2021

N. 1720 Serie 3 Registro 270/05
Per Euro Duecentoventi

